

DIMISSIONE DALL'ISTITUTO RELIGIOSO
OB ALIAS GRAVES CAUSAS (CAN. 696 § 1)
ED ISTANZA DI *RESTITUTIO IN INTEGRUM*.
COMMENTO ALLA GIURISPRUDENZA
DEL CASO DI CUI AL PROT. N. 30265/99 CA
DISMISSAL FROM A RELIGIOUS INSTITUTE OB ALIAS
GRAVES CAUSAS (CAN. 696 § 1) AND THE REQUEST
FOR *RESTITUTIO IN INTEGRUM*

GIOVANNI PARISE

1. INTRODUZIONE¹

L'ARTICOLATO caso che ci è concesso di presentare offre diversi spunti di considerazione, che, tuttavia, non potranno essere sviluppati in maniera del tutto esaustiva essendo questo un commento alla giurisprudenza e non un trattato.

Ci troviamo dinnanzi ad una sentenza definitiva del Supremo Tribuna-

parisemarco1980@virgilio.it, dottore in diritto canonico.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer review*).

¹ Quando questo commento era già in fase di pubblicazione, è stato promulgato il motu proprio *Competentias quasdam discernere* di papa Francesco, datato 11 febbraio 2022 ed entrato in vigore il 15 febbraio 2022. Per completezza e per quanto può interessare la fattispecie qui esaminata, è bene accennare al fatto che, all'art. 7, il Supremo Legislatore dispone – tra l'altro – anche quanto segue: «*I cann. 699 § 2, 700 CIC e i cann. 499, 501 § 2, 552 § 1 CCEO vengono modificati, per cui il decreto di dimissione dall'istituto, per causa grave, di un professore temporaneo o perpetuo ha effetto fin dal momento in cui il decreto emesso dal Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio viene notificato all'interessato, fermo restando il diritto di appello del religioso. Pertanto, i testi dei rispettivi canoni vengono modificati e risultano così formulati: [...] CIC - Can. 700: Il decreto di dimissione emesso nei confronti di un professore ha vigore nel momento in cui viene notificato all'interessato. Il decreto tuttavia per avere valore, deve indicare il diritto, di cui gode il religioso dimesso, di ricorrere all'autorità competente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo*». Viene così meno la necessità – in precedenza prescritta – della conferma di dimissione da parte della Santa Sede (o del Vescovo diocesano, se trattasi di istituto di diritto diocesano anziché di diritto pontificio) affinché il provvedimento sia valido ed efficace. Nel leggere quanto segue, dunque, si tenga presente anche quanto qui appena accennato.

le della Segnatura Apostolica, contro la quale viene presentata istanza di *restitutio in integrum* ad opera della Parte soccombente (la Ricorrente, ovvero la Suora dimessa), richiesta che è respinta in quanto non vengono adottati nuovi e rilevanti motivi e, nonostante l'incardinazione dell'estremo rimedio, in forza del prescritto del can. 1647 § 2, la sentenza è egualmente mandata in esecuzione (di fatto, tale esecuzione già era incominciata), in un'ottica di lodevole giustizia sostanziale. Anche l'ultimo ricorso al Collegio avverso il decreto del Congresso con il quale si respingeva la domanda di *restitutio in integrum* si risolve per l'appunto in modo sfavorevole e così il caso, dopo essere arrivato in Segnatura il 21 giugno 1999, viene definitivamente chiuso col decreto del 17 novembre 2004, a distanza di circa cinque anni e mezzo e con ben quattro atti del Supremo Foro, che qui vengono tradotti e presentati (sentenza definitiva; decreto di respingimento della richiesta di *restitutio in integrum*; decreto con cui si sancisce la esecutività della sentenza *pendente ricorso* e la necessità di nominare nuovamente il Patrono; decreto finale).

Fin da subito, sarà bene tenere in mente i principali profili emergenti che meritano di essere evidenziati da un punto di vista canonistico: anzitutto, si tratta di una causa di dimissione da un istituto religioso a norma del can. 696 § 1, ovvero per "*alias causas graves*", concetto indeterminato che la sentenza qui trattata aiuta a meglio definire segnatamente alla fattispecie della disobbedienza; poi, la procedura stessa rigorosamente normata attraverso la quale si giunge a questo tipo di dimissioni viene ben vagliata e descritta, ed è una materia importante perché la vita religiosa è uno stato che il fedele, nell'esercizio dei suoi diritti fondamentali e battesimali (cann. 207 § 2; 219), abbraccia liberamente e stabilmente per conseguire la sua vocazione alla santità (cf. cann. 573 §§ 1-2; 607 § 1); infine, si tratta della *restitutio in integrum* dopo il passato in giudicato della *res* e, quindi, della necessità – razionale e plausibilmente ribadita dalla Segnatura – affinché operi la sospensione di cui al can. 1647 § 1, che l'istanza goda di un certo qual *fumus boni iuris* e non sia, invece, utilizzata meramente come strumento per ritardare l'esecuzione della sentenza (come per altro precisamente indicato dal § 2 dello stesso can. 1647), secondo un principio di giustizia sostanziale che non dà spazio ad un appello interposto *mere dilatorie*, conformemente con quanto stabiliscono i novellati cann. 1680 § 2 e 1687 § 4, pur con quelle osservazioni e considerazioni degne di attenzione che la dottrina ha avuto modo già di presentare.²

² Si vedano, ad esempio: G. P. MONTINI, "Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat" (cann. 1680 § 2 e 1687 § 4 MIDI): *alcune considerazioni*, «Periodica» 105 (2016), pp. 663-699; F. S. REA, "Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat": *alcune note a margine dei cann. 1680, § 2, e 1687, § 4, CIC post Mitis Iudex Dominus Iesus*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica» 19 (2018), pp. 1-36.

Se la questione della dimissione da un istituto religioso è sicuramente una delle motivazioni che – almeno stando alla giurisprudenza sinora pubblicata – più di tutte occupano i casi di contenzioso amministrativo fra un Religioso e la competente Congregazione per gli Istituti di vita consacrate e le Società di vita apostolica, non altrettanto numerosi sono i ricorsi interposti per postulare la *restitutio in integrum*, che siano stati ad ora resi noti alla canonistica.³

³ Stando a Montini (cf. G. P. MONTINI, *Conspectus decisionum quae a Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali in ambitu contentioso amministrativo ab anno 1968 ad annum 2020 latae atque publici iuris factae*, in <http://www.monsmontini.it/pdf2021/Conspectus%20n.%206.pdf>, data ultima consultazione: 08 novembre 2021), sotto il titolo *Dimissionis*, troviamo pubblicata la seguente giurisprudenza: Prot. n. 150/70 CA, *Decretum Praefecti. De effectu suspensivo recursus adversus dimissionem a religione*; Prot. n. 3671/72 CA, *Sententia definitiva. Constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo*; Prot. n. 4937/73 CA, *Sententia definitiva. Constat de violatione legis in procedendo; non constat de violatione legis in decernendo*; Prot. n. 6049/74 CA, *Sententia definitiva. Controversia soluta est ad normam art. 107 REU*; Prot. n. 8110/76 CA, *Sententia definitiva. Constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo*. Cf. etiam Prot. n. 12300/80 CA; Prot. n. 9498/77 CA, *Sententia definitiva. Non constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo*; Prot. n. 8984/77 CA, *Sententia definitiva. Non constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo*; Prot. n. 10460/78 CA, *Sententia definitiva. Constat de violatione legis in decernendo*; Prot. n. 10896/79 CA, *Sententia definitiva. Non constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo*. Cf. etiam Prot. n. 13954/82 CA, *Decretum Congressus. Recursus non admittitur ad disceptationem*; Prot. n. 11439/79 CA, *Sententia definitiva. Non constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo*; Prot. n. 12618/80 CA, *Decretum Congressus. Recursus non admittitur ad disceptationem*; Prot. n. 14220/82 CA, *Decretum Congressus. Recursus non admittitur ad disceptationem*. Cf. Prot. n. 14220/82 CA, *Decretum definitivum. De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem*; Prot. n. 13557/81 CA, *Decretum Congressus. Recursus non admittitur ad disceptationem*; Prot. n. 14997/83 CA, *Decretum Praefecti. Recursus reicitur ob terminos elapsos*; Prot. n. 15573/83 CA, *Decretum Congressus. Recursus non admittitur ad disceptationem*. Cf. etiam Prot. n. 15573/83 CA, *Decretum definitivum. De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem*; Prot. n. 17083/85 CA, *Decretum Congressus. Recursus non admittitur ad disceptationem*. Cf. etiam Prot. n. 17083/85 CA, *Decretum definitivum. De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem*; Prot. n. 17156/85 CA, *Sententia definitiva. Constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo*; Prot. n. 18061/86 CA, *Decretum Congressus. Recursus non admittitur*; Cf. etiam Prot. n. 18061/86 CA, *Decretum definitivum. De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem*; Prot. n. 15721/83 CA, *Sententia definitiva. Constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo*. Cf. etiam Prot. n. 21191/89 CA, *Decretum Congressus. Recursus non admittitur*. Cf. etiam Prot. n. 21191/89 CA, *Decretum definitivum. De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem*; Prot. n. 31290/00 CA, *Sententia definitiva. Constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo*. Cf. etiam prot. n. 38588/06 CA; Prot. n. 30199/99 CA, *Decretum definitivum. De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem*; Prot. n. 33358/01 CA, *Decretum definitivum. De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem*; Prot. n. 37163/05 CA, *Decretum definitivum. De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem*; Prot. n.

2. IL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO CANONICO,
STRUMENTO DI INSUBORDINAZIONE O STRUMENTO PASTORALE
DELLA CHIESA SORTO ALLA LUCE DELLA RIFLESSIONE CONCILIARE?

Qualcuno potrebbe avere da obiettare sul fatto che, dinnanzi ad un comportamento rivelatosi di effettiva disobbedienza ostinata, si sia data la possibilità

44731/10 CA, Decretum Congressus. *Suspensio partialis ex officio conceditur*. Cf. etiam Prot. n. 44731/10 CA, Decretum definitivum. *Constat de violatione legis in procedendo et in decernendo*; Prot. n. 44605/10 CA, Decretum Congressus. *Recursus non admittitur ad disceptationem*. Cf. etiam Prot. n. 44605/10 CA, Decretum definitivum. *De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem*.

Sotto il titolo di *Restitutionis in integrum*, invece, stando al sopracitato studio di Montini, è stata pubblicata la seguente giurisprudenza (sostanzialmente appena due casi, con tutte le varie fasi intercorse): Prot. n. 22221/90 CA, Sententia definitiva, Rev.dus x – Administratio Patrimonii Sedis Apostolicae. *Restitutionis in integrum adversus Sententiam huius Supremi Tribunalis, coram Mercieca. Restitutionem in integrum concedendam esse adversus partem Sententiae qua statutum est non constare de violatione legis in decernendo*. Cf. etiam Prot. n. 18707/86 CA, Sententia definitiva, Rev.dus x – Administratio Patrimonii Sedis Apostolicae, Iurium, coram Palazzini. *Non constat de violatione legis in procedendo; constat de violatione legis in decernendo quoad iura quae ex translatione derivant; non constat de violatione legis in decernendo quoad iura quae ex nominatione proveniunt*. Cf. etiam Prot. n. 22113/90 CA, Sententia definitiva, Rev. dus x – Administratio Patrimonii Sedis Apostolicae, Exsecutionis Sententiae huius Supremi Tribunalis, coram Mercieca. *Constare de violatione legis in decernendo*; Prot. n. 29550/98B CA, Decretum Secretarii, Exc.mus Episcopus – Congregatio pro Episcopis, Ilerden., Divisionis bonorum. *Restitutionis in integrum adversus decretum in Congressu H.S.T. die 23 aprilis 2011 latum. Instantia reicitur cum renuntiatio Exc.mi Episcopi iuri suo agendi coram Signatura Apostolica pateat*. Cf. etiam prot. nn. 29550/98; 29550/98C CA; 36517/04 CA; 37106/05 CA; 37766/05 CA. Cf. etiam Prot. n. 29240/98 CA, Sententia definitiva, Rev. X – Congregatio pro Clericis, Iurium. *Constare de violatione legis; concedenda est aequa reparatio damnorum*. Cf. etiam Prot. n. 29550/98B CA, Decretum Congressus, Exc.mus Episcopus – Congregatio pro Episcopis, Ilerden., Divisionis bonorum. *Restitutionis in integrum adversus decretum in Congressu H.S.T. die 23 aprilis 2011 latum*. Cf. etiam Prot. n. 37106/05 CA, Decretum Praefecti, Exc.mus Episcopus – Congregatio pro Episcopis, Ilerden., Iurium: *Recursus adversus decretum Congregationis pro Episcopis diei 26 februarii 2005. Praeeliminarius: suspensionis*. Cf. etiam Prot. n. 37106/05 CA, Decretum Congressus, Exc.mus Episcopus – Congregatio pro Episcopis, Ilerden., Iurium: *Recursus adversus decretum Congregationis pro Episcopis diei 26 februarii 2005. Recursus ad disceptationem non admittitur ob terminos elapsos atque ob fundamenti carentiam*. Cf. etiam Prot. n. 37766/05 CA, Decretum Congressus, Exc.mus Episcopus – Congregatio pro Episcopis, Ilerden., Iurium: *Recursus adversus decretum Congregationis pro Episcopis diei 8 septembris 2005. Praeeliminarius: suspensionis. Instantia suspensionis reicitur. Custodia bonorum committitur*. Cf. etiam Prot. n. 37766/05 CA, Decretum Congressus, Exc. mus Episcopus – Congregatio pro Episcopis, Ilerden., Iurium: *Recursus adversus decretum Congregationis pro Episcopis diei 8 septembris 2005. Recursus non admittitur ad disceptationem ob fundamenti carentiam*. Cf. etiam Prot. n. 37766/05 CA, Decretum definitivum, Exc.mus Episcopus – Congregatio pro Episcopis, Ilerden., Iurium, coram Vallini. *De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem*. Cf. etiam decretum Rotae Romanae diei 13 maii 2008 coram Alwan.

di un sistema di ricorsi che, nel suo insieme, in questo caso, è durato dal 1998 al 2004. Il problema, tra l'altro, sarebbe in parte ascrivibile in modo peculiare anche alla celerità della giustizia, anzi alla sua lentezza, dovuta, oltre che al rispetto dei tempi e delle procedure previste proprio come strumenti di garanzia,⁴ anche alla scarsità di personale su cui può contare il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, allora come ora, inducendo ciò ad interrogarsi su quanto effettivamente si abbia in stima l'aspetto della giustizia ecclesiastica se non si ritiene di provvedere di un numero congruente ed adeguato di ministri il Foro Apostolico. La felice occasione della pubblicazione di detta giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per un caso di dimissioni da un istituto religioso per gravi motivi contro l'obbedienza, di contro, offre l'opportunità di soffermarsi – seppur brevemente, dato il contesto – sull'istituto contenzioso amministrativo canonico che, nonostante i suoi ormai cinquantacinque⁵ anni di operatività *in vita Ecclesiae*, dimostra ancora l'urgenza di essere realmente compreso e rettammente applicato. S'intende anzitutto dire che, anche oggi, l'avva-

⁴ Se rimane orientativo quanto asserisce icasticamente il noto brocardo secondo il quale “*iustitia retardata est iustitia denegata*”, vale sempre la pena ricordare la clausola imprescindibile del “*salva iustitia*”, ovvero agire speditamente ma mai a scapito della verità, secondo anche quanto asserì San Giovanni Paolo II, il quale disse che: «È vero che anche il dovere di una giustizia tempestiva fa parte del servizio concreto della verità, e costituisce un diritto delle persone. Tuttavia, una falsa celerità, che sia a scapito della verità, è ancor più gravemente ingiusta» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 29 gennaio 2005, «AAS» 97 [2005], p. 166).

⁵ L'allora cd. *Sectio altera* presso la Segnatura Apostolica infatti venne istituita il 15 agosto 1967 con la costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* di Paolo VI: *Per Alteram Sectionem Signaturae Apostolicae contentiones dirimit ortas ex actu potestatis administrativae ecclesiasticae, et ad eam, ob interpositam appellationem seu retrusum adversus decisionem competentis Dicasterii, delatas, quoties contendatur actum ipsum legem aliquam violasse. In his casibus videt sive de admissione retrusus sive de illegitimitate actus impugnati* (PAOLO VI, cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, n. 106, «AAS» 49 [1967], p. 921). Una interessante analisi dell'attualità e delle prospettive della giustizia amministrativa ecclesiastica si trova in D. MAMBERTI, *La justicia administrativa canónica: actualidad y perspectivas*, «Ius Communionis» 8 (2020), pp. 197-214. Il Porporato rileva come questa sia stata una decisione personale di San Paolo VI, anteriore al Sinodo dei Vescovi dello stesso anno. Il Prefetto della Segnatura Apostolica si sofferma, inoltre, sul significato, la portata, i *pro* e i *contra* della mancanza della prevista istituzione dei tribunali amministrativi locali, riflettendo se ciò costituisca o meno una “infedeltà” alle indicazioni sinodali e non solo, mettendo in fecondo dialogo le più importanti posizioni in dottrina, per passare poi in rassegna l'evoluzione che la giustizia amministrativa ha potuto conoscere grazie all'attuale sistema, come anche le possibili prospettive di sviluppo che potrebbero darsi. L'Em.mo Prefetto della Segnatura Apostolica offre una lettura panoramica del contenzioso amministrativo pure in un altro suo recente contributo: D. MAMBERTI, *Le procès contentieux administratif canonique, un demi-siècle après l'institution de la Sectio Altera du Tribunal suprême de la Signature apostolique*, in *Spicilegium Juris Politi. Mélanges offerts à Philippe Lauvaux*, a cura di T. Pasquier-Briand, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2020, pp. 677-692.

lersi affatto raro di mezzi che interdicono la possibilità di adire al sistema dei ricorsi⁶ è sintomo di una certa diffidenza verso quello che, in verità, è uno strumento eminentemente pastorale, previsto e dato dalla Chiesa quale diretta conseguenza conforme all'approfondimento teologico scaturito dalla riflessione condotta nell'ultima Assise conciliare⁷ e non si configura – invece – quale pericolo di insubordinazione o mezzo per ribellarsi all'Autorità (che sempre va intesa come esercizio ministeriale, diaconale, e giammai come potestà autoritaria), mettendo in pericolo la comunione ecclesiale; anzi, proprio perché è un giudizio che avviene nella Chiesa e ad opera della Chiesa, è garanzia per la conservazione e l'agevolazione della comunione stessa,⁸ oltre, ovviamente, che modo per conseguire la giustizia ed assicurare la reale ed efficace tutela dei diritti dei fedeli amministrati. Dunque, mai si deve pensare che vi sia una tensione fra giustizia e pastorale, tra *favor veritatis* e *favor auctoritatis*, fra tutela dei diritti dei fede-

⁶ Si rimanda, in tal senso, all'articolata analisi presentata in G. P. MONTINI, *L'approvazione in forma specifica di un atto impugnato*, «Periodica» 107 (2018), pp. 37-72.

⁷ Dei famosi dieci *principia* che dovevano presiedere la revisione del Codice, il settimo funge da pilastro per la previsione di un giudizio canonico contenzioso amministrativo che tuteli la possibilità dell'amministrato dinnanzi all'esercizio (illegittimo) della potestà amministrativa: cf. «Communicationes» 1 (1969), pp. 78-80. Si rimanda per un'analisi dei fondamenti teologici e conciliari del contenzioso amministrativo a quanto ho già altrove trattato e alla bibliografia che ivi ho più profusamente indicato: cf. G. PARISE, *A cinquant'anni dalla istituzione della Sectio altera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: i fondamenti del giudizio contenzioso amministrativo canonico*, in *Nulla est charitas sine iustitia. Saggi di diritto canonico* in memoriam del Card. Velasio De Paolis, CS, a cura di G. Parise, Chieti, Tabula Fati, 2018, pp. 23-43; cf. invero la monografia: IDEM, *Ecclesia speculum iustitiae. Considerazioni intorno al giudizio amministrativo canonico presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, Chieti, Tabula Fati, 2016, specialmente il cap. 1, pp. 17-83. Sul rapporto fra diritto e teologia, ma anche circa l'identità del diritto amministrativo canonico e del processo contenzioso, è apprezzabile il contributo di F. S. REA, *Specificità del Diritto amministrativo canonico e "amministrazione di missione"*. *La ministerialità ecclesiale come fattore riqualificativo per una autonomia ontologico-disciplinare*, «Stato e Chiesa. Rivista telematica» 9 (2019), pp. 1-65. Cf. altresì P. ERDÖ, *Teologia del Diritto Canonico. Un approccio storico-istituzionale*, Torino, Giappichelli, 1996. Interessante è pure: G. P. MONTINI, *La giustizia amministrativa dal Concilio al Codice*, «Periodica» 102 (2013), pp. 641-677. Bettetini ben ricorda come nel Codice ogni battezzato, ex cann. 221 § 1 e 1476, gode del diritto di azione e di difesa: cf. A. BETTETINI, *Iustitia et fides. Studi di diritto canonico processuale e matrimoniale*, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 18-19. Si vedano altresì: R. BERTOLINO, *La tutela dei diritti nella Chiesa (dal vecchio al nuovo Codice di diritto canonico)*, Torino, Giappichelli, 1983, pp. 13-23; C. DE DIEGO-LORA, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de Derecho Procesal Canónico. Parte general*, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, EUNSA, 2003, pp. 47 e ss.

⁸ Cf. J. R. PUNDERSON, *Hierarchical recourse to the Holy See: theory and practice*, «Proceedings» 62 (2000), p. 20. Lo stesso autore, inoltre, sottolinea come il vero canonista debba promuovere la comunione ed il bene delle anime, ricercando anzitutto soluzioni pacifiche alle varie controversie, ritenendo che in questo risieda il vero successo del suo lavoro, della sua missione. *Ibid.*, pp. 32-33.

li, diritto dei fedeli alla tutela dei loro diritti⁹ ed obbedienza e comunione. Anzi, l'adire alle vie previste e proposte dal diritto canonico è profondo, sincero ed apprezzabile segno di sottomissione e di fiducia verso l'Autorità, mentre il contrario, il non avvalersene, appare come inconfondibile tratto di indifferenza, se non addirittura di poca stima per gli istituti che la Chiesa stessa stabilisce nel senso appena descritto.¹⁰ Eppure, il già rammentato utilizzo di forme che non consentono all'amministrato di poter accedere alle garanzie della giustizia appare rappresentativo di un fraintendimento del sistema della giustizia ecclesiale e – non si può negarlo – offusca quell'immagine dell'*Ecclesia speculum iustitiae*¹¹ che, di contro, invece, dovrebbe risplendere quale faro nel mondo, assurgendo ad esempio luminoso da seguire ed imitare, suscitando e smuovendo istanze di rispetto dei diritti anche nei sistemi civili e nelle situazioni ove, contrariamente pure al chiaro dettato evangelico, specialmente i più deboli vengono calpestati, e vivono senza la speranza di poter vedere seriamente considerate ed avvalorate le loro istanze.

Pur coi limiti che essa riporta, possiamo qui assumere la definizione di *giustizia amministrativa* che offre Montini, il quale comprende in questo concetto «tutto il complesso di mezzi che l'ordinamento giuridico mette a disposizione per la soluzione dei conflitti fra autorità e fedele».¹² Come appena

⁹ Cf. M. DELGADO GALINDO, *Due trattati di organizzazione ecclesiastica*, in *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta*, a cura di J. Miñambres, B. N. Ejeh, F. Puig, Venezia, Marcianum Press, 2021, particolarmente alle pp. 888-890.

¹⁰ Infatti, «non può pensarsi che la mancata istaurazione d'un contraddittorio comporti una società più giusta e più conforme alla verità dei fatti. Nella *Ecclesia in via* i conflitti, le situazioni ingiuste, sono abbondanti, sebbene essi non siano rilevati dalle statistiche giudiziali. Più spesso, un esiguo numero di processi indicherà disinteresse, scarsa sensibilità sociale davanti al fatto ingiusto, piuttosto che riflettere una situazione pienamente rispettosa delle esigenze ecclesiali della giustizia» (J. LLOBELL, *Associazioni non riconosciute e funzione giudiziaria*, «Monitor Ecclesiasticus» 23 [1988], pp. 377-378). Sulla stessa linea si esprime anche: I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere uti fidelis per la tutela dei diritti comunitari*, in *Diritto "per valori" e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. Bertolino, S. Gherro, G. Lo Castro, Torino, Giappichelli, 1996, p. 404, nota 21: l'autrice sottolinea come la rinuncia al ricorso non rappresenti per forza un beneficio per la comunità, anzi, talora, si configura un vero dovere dei fedeli di attivarsi per far valere l'illegalità nell'amministrazione.

¹¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 17 febbraio 1979, «AAS» 71 (1979), p. 423; IDEM, *Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 18 gennaio 1990, «AAS» 82 (1990), p. 926.

¹² G. P. MONTINI, *Modalità processuali e procedurali per la difesa dei diritti dei fedeli. Il ricorso gerarchico e il ricorso alla Segnatura Apostolica*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 8 (1995), p. 289. Aumenta ritiene che si possano identificare due tesi circa il fine del ricorso contenzioso amministrativo canonico, sostenendo anche che il contenzioso amministrativo sia stato voluto

accennato, a scampo di equivoci, a fronte di una possibile previa obiezione che presuma l'impossibilità di un conflitto tra fedeli e autorità, a motivo dell'obbedienza che i primi devono avere verso i pastori, secondo ciò che abbiamo detto in precedenza soffermandoci sul retto esercizio della potestà amministrativa, possiamo rispondere che tale obbedienza obbliga qualora chi è costituito in autorità agisca legittimamente e non, invece, arbitrariamente.¹³ Ed è proprio l'uguaglianza delle parti, che costituisce appunto il fondamento teologico del contenzioso amministrativo, assunto dalla riflessione conciliare – contro ogni preteso *favor auctoritatis* –, la base necessaria perché vi sia un vero processo giusto.¹⁴ Inoltre, «si dimentica forse che coloro che fanno un ricorso in seno all'ordinamento canonico, esercitando un proprio diritto, si sottopongono comunque all'autorità della Chiesa».¹⁵

Cionondimeno – come rileva Miñambres – due importanti aspetti vanno egualmente tenuti in debito conto nel contenzioso amministrativo, ovvero la garanzia di poter avere strumenti per difendersi dinnanzi ad un uso arbitrario del potere e, altresì, la necessaria stabilità dell'azione di governo, così che sarebbe ingiusto sia non prevedere mezzi occorrenti al ripristino della

dal Legislatore per una più completa tutela dei diritti soggettivi. Cf. F. S. AUMENTA, *La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico*, Roma, Mursia, 1999, pp. 94-96. Si veda, altresì: F. SALERNO, *Il giudizio presso la «Sectio Altera» del S. T. della Segnatura Apostolica*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, LEV, 1991, p. 145 e E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 528. Herranz evidenzia come non ci sia univocità nel definire la giustizia amministrativa canonica, e avanza una sua condivisibile opinione: «nella Chiesa il concetto di giustizia amministrativa va riferito non al solo processo contenzioso amministrativo, eseguito davanti ad una giurisdizione speciale, ma all'insieme delle istituzioni giuridiche che hanno come scopo sancire e tutelare i diritti soggettivi e i legittimi interessi delle persone fisiche (chierici o laici) e delle persone giuridiche (pubbliche e private) di fronte agli atti amministrativi singolari dell'autorità ecclesiastica (Ordinari secolari o religiosi, Dicasteri della Curia Romana)» (J. HERRANZ, *La giustizia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano II al Codice del 1983*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, cit., pp. 14-15).

¹³ Marchesi riconosce «che anche l'autorità, nella sua azione, deve rispettare le regole stabilite dall'ordinamento; per cui il suo operare deve sempre risultare legittimato, frutto della ragione e del buon governo, orientato al bene comune e non frutto di azioni intempestive o di errori di valutazione o di interventi arbitrari», non essendo immune da errore chi governa (M. MARCHESI, *I ricorsi gerarchici presso i dicasteri della Curia Romana*, «Ius Ecclesiae» 8 (1996), p. 78). Llobell sottolinea la «necessità di individuare e di proteggere i diritti dei fedeli, in modo da evitare che la potestà possa essere esercitata arbitrariamente, il che sarebbe contrario al diritto divino (naturale e positivo) e al diritto ecclesiastico. A tale scopo si ritenne imprescindibile riconoscere l'esistenza dei diritti dei fedeli e stabilire un sistema di giustizia amministrativa che, nell'offrire la possibilità di tutelare presso un organo indipendente (di natura giudiziaria) i diritti danneggiati da un atto amministrativo, li rendesse effettivamente operanti» (J. LLOBELL, *L'efficace tutela dei diritti [can. 221]: presupposto della giuridicità dell'ordinamento canonico*, «Fidelium Iura» 8 (1998), p. 236).

¹⁴ *Ibid.*, pp. 249-252.

¹⁵ J. HERRANZ, *op. cit.*, p. 30.

legalità nell'uso del potere, sia il non garantire la certezza degli atti giuridici o il paralizzare senza motivi giusti l'attività amministrativa di governo.¹⁶

Pare prezioso evidenziare allora come, recentemente, rivolgendosi alla Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, papa Francesco abbia potuto soffermarsi ancora sul senso – in ordine alla virtù della giustizia –, sull'importanza e sulla necessità del diritto canonico – benché di natura strumentale –, muovendo il suo argomentare dalla riforma – allora ancora in atto – del Libro VI del Codice Latino, il *De sanctionibus in Ecclesia*:

È necessario riacquisire e approfondire il senso vero del diritto nella Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, dove la preminenza è della Parola di Dio e dei Sacramenti, mentre la norma giuridica ha un ruolo necessario, ma subordinato e al servizio della comunione. In questa linea è opportuno che il Dicastero aiuti a far riflettere su una genuina formazione giuridica nella Chiesa, che faccia comprendere la pastoralità del diritto canonico, la sua strumentalità in ordine alla *salus animarum* (can. 1752), la sua necessità per ossequio alla virtù della giustizia, che sempre deve essere affermata e garantita. [...] Far conoscere e applicare le leggi della Chiesa non è un intralcio alla presunta "efficacia" pastorale di chi vuol risolvere i problemi senza il diritto, bensì garanzia della ricerca di soluzioni non arbitrarie, ma veramente giuste e, perciò, veramente pastorali. Evitando soluzioni arbitrarie, il diritto diventa valido baluardo a difesa degli ultimi e dei poveri, scudo protettore di chi rischia di cadere vittima dei potenti di turno. Noi vediamo oggi in questo contesto di guerra mondiale a pezzetti, vediamo come sempre c'è la mancanza del diritto, sempre. Le dittature nascono e crescono senza diritto. Nella Chiesa non può succedere questo.¹⁷

Le parole del Sommo Pontefice ben espongono la valenza del diritto, correttamente inteso in senso realistico, anche per la e nella Chiesa. Il garantire la giustizia ed i diritti dei fedeli, dunque, non è questione di poco conto o secondaria. In tale direzione si inserisce, per l'appunto, il contenzioso amministrativo, al quale la causa qui commentata si ascrive. Così, possiamo ritenere che lo stesso Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, dunque, nell'insieme delle competenze che gli sono state attribuite dal Legislatore, svolga una funzione pastorale, come eminenti voci hanno rimarcato.¹⁸ Sostenere una simile posizione potrebbe essere considerato un azzardo, ma

¹⁶ Cf. J. MIÑAMBRES, *Problemi relativi al computo dei termini nei ricorsi contro gli atti amministrativi canonici*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, p. 483.

¹⁷ FRANCESCO, disc. ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, 21 febbraio 2020, in http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200221_testi-legislativi.html, data ultima consultazione: 04 novembre 2021.

¹⁸ Cf. A. VALLINI, *La funzione pastorale del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, «Forum» 17 (2006), pp. 62-76; A. VALLINI, *La función pastoral del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica en la vigilancia sobre los tribunales eclesiásticos*, «Ius Communionis» 1 (2013), pp. 203-220.

solo «se per pastorale si intende riferirsi ad un qualsiasi aggiustamento sganciato dal diritto, anzi dalla stessa dogmatica e dalla morale», mentre dobbiamo credere sia una realtà «se per pastorale si intende l'azione della Chiesa, innervata nella storia della salvezza, al cui inizio è posta l'incarnazione del Verbo nella storia degli uomini». ¹⁹

Il dovere di responsabilità, anche canonica, di coloro a cui è demandato il *ministerium* amministrativo nella Chiesa, ²⁰ pertanto, non è affatto secondario, poiché ne va del reale conseguimento del bene dei fedeli e, in ultima analisi, della *salus animarum*, ovvero dell'aspetto che deve costituire ed essere per tutti l'unica e suprema preoccupazione nell'agire. In questo senso il contenzioso amministrativo diviene strumento buono, efficace, valido, utile ed anche imprescindibile e pastorale.

Quanto detto non va letto in modo disgiunto al fatto che la Chiesa privilegi, per quanto possibile, la via della conciliazione, tanto che si può asserire fondatamente che, nell'ordinamento e nella prassi canonica, esiste un vero *favor conciliationis*, ²¹ ancorché non si possa forse ravvisare ancora uno sviluppo significativo della materia e degli strumenti conciliatori e di mediazione. ²²

¹⁹ D. MAMBERTI, *Le molteplici competenze del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in favore della giustizia nella Chiesa*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2020, p. 23. Incisivo sulla questione della necessità, bontà e pastoraltà del diritto e del processo nella Chiesa è quanto asserì San Giovanni Paolo II in una sua Allocuzione alla Rota: GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 17 febbraio 1979, «AAS» 71 (1979), pp. 424-426.

²⁰ Cf. J. MIÑAMBRES, *La responsabilità canonica degli amministratori della Chiesa*, «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 577-594; I. ZUANAZZI, *Dalle norme alla prassi pastorale: l'amministrazione a servizio della comunione nella realtà locale*, «Ephemerides Iuris Canonici» 57 (2017), pp. 129-159. Un articolato studio che interessa l'argomento è quello di G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Idoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Modena, Mucchi, 2019.

²¹ Sull'argomento, si veda anche: E. BAURA, *Discrimine tra la via amministrativa e la via giurisdizionale nella tutela dei diritti e nei confronti dell'amministrazione ecclesiastica*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, a cura dell'Arcisodalizio della Curia Romana e l'Associazione Canonistica Italiana, Città del Vaticano, LEV, 2017, pp. 3-4.

²² Analizza bene la questione, con valide proposte, e distinguendo pure fra mediazione e conciliazione, benché spesso, specie in ambito canonistico, vengano intese in modo sinonimico P. GHERRI, *Note teoriche attorno all'utilizzo del can. 1733 CIC*, «Ius Canonicum» 60 (2020), pp. 1-25. Secondo l'autore, tuttavia, le materie oggetto della conciliazione e quella, invece, del contenzioso sarebbero diverse e, quindi, egli tenderebbe ad ipotizzare piuttosto due distinte vie, non precludentesi a vicenda. Per una più diffusa trattazione di quali strumenti la Chiesa concretamente disponga per agevolare la conciliazione, sia concesso di rimandare a: G. PARISE, *Il giudizio contenzioso amministrativo canonico strumento pastorale della Chiesa*, in *IDEM, Opus iustitiae pax. Saggi di diritto canonico in memoriam del ven. Pio XII*, Cantalupa (TO), Effatà, 2021, specialmente alle pp. 36-43. La questione, con speciale attenzione alla formazione dei cann. 1446 e 1733, ai loro precedenti storici, alla loro portata, ai limiti intrinseci che il

La pastoraltà del processo canonico risiede nel fatto che il principio che deve presiedere alla procedura sia quello del *favor veritatis*.²³ Tuttavia, non possiamo negare che, talvolta, possa presentarsi il rischio che, anziché seguire questo principio cardine non trascurabile, il giudice cada, più o meno consapevolmente, nel *favor auctoritatis*, presumendo, ad esempio, che tutto quanto viene fatto da chi amministra, in virtù della sua finalità in ordine al conseguimento del bene comune, sia certamente posto legittimamente e debba avere, quindi, il favore nel giudizio. Il contenzioso amministrativo, come già detto, fu istituito in forza dell'auspicio di una maggiore tutela dei diritti dei fedeli rispetto all'amministrazione ecclesiastica. Questo ha avuto il beneficio di comportare inevitabilmente che ci sia anche una maggiore valutazione della personalità del ricorrente, pur nel rispetto dell'autorità, incentivando in maniera più realistica una migliore tutela dei diritti sostanziali nella Chiesa, promuovendo, al contempo, il legittimo uso del potere (contro ogni arbitrarietà) per il bene dei fedeli.²⁴ Sembrerebbe, pertanto, quantomeno superficiale un modo di agire che dia per assunto un certo *favor auctoritatis*:²⁵ «il principio dell'uguaglianza delle parti è uno dei presupposti del processo giusto». ²⁶ Il *favor veritatis*, infatti, è richiesto dalla stessa finalità trascendente propria della Chiesa,²⁷ che deve caratterizzare, quindi, anche

sistema di giustizia ecclesiale presenta, è stata affrontata in I. ZUANAZZI, *La conciliazione nelle controversie amministrative*, in *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa*, cit., pp. 961-980.

²³ Cf. A. P. BOSCO, *La motivazione delle sentenze matrimoniali canoniche. Caratteri formali ed alcune tecniche esemplificative*, «Ius Missionale» 12 (2018), pp. 109-146, specialmente nota 22 a p. 115.

²⁴ Sul tema della tutela dei diritti dei fedeli si veda anche: E. BAURA, *El desarrollo normativo posterior a la Constitución Apostólica Pastor Bonus de los tribunales de la Curia Romana*, «Ius Canonicum» 58 (2018), pp. 26-28.

²⁵ Cf. G. NÚÑEZ, *Notas a propósito de dos decretos recientes de la Signatura Apostólica. Supresión de parroquias y reducción a un uso profano no indecoroso*, «Ius Canonicum» 53 (2013), pp. 305-306. Punderson specifica che la presunzione di legittimità di cui godono per diritto gli atti posti dalla competente autorità, sicché il contrario va sempre provato da parte di chi ne sostiene, invece, l'illegittimità, non è posta per una maggiore tutela della persona costituita in autorità, ma che è un principio assunto per il bene comune, che – altrimenti – sarebbe turbato qualora ci fosse sempre un'incertezza attorno a qualsiasi atto posto, fino a che non venga dimostrata la legittimità o meno, in sede di ricorso. Cf. J. R. PUNDERSON, *Hierarchical recourse to the Holy See: theory and practice*, cit., p. 22. Riteniamo, tuttavia, che questo principio equo e saggio, non possa mai trasformarsi, in sede di impugnazione dell'atto, in un precettivo *favor auctoritatis*.

²⁶ J. LLOBELL, *L'efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giuridicità dell'ordinamento canonico*, cit., p. 249.

²⁷ Difatti, «l'istituto del processo in generale non è di per sé un mezzo per soddisfare un interesse qualsiasi, bensì uno strumento qualificato per ottemperare al dovere di giustizia di dare a ciascuno il suo. Il processo, proprio nella sua struttura essenziale, è istituto di giustizia e di pace. In effetti, lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo

l'ordinamento canonico, di modo tale che il processo sia totalmente e principalmente informato da questo principio portante ed imprescindibile. D'altronde, «la pastoraltà del processo è radicata nel suo speciale orientamento all'accertamento della verità».²⁸ Così, lo stesso Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica «rientra (e in grado superiore) tra quei fori che sono deputati ad assicurare ai fedeli attraverso appelli e ricorsi un diritto di difesa *veri nominis*, che non è nient'altro che l'espressione del diritto alla verità in ambito giudiziario».²⁹

La *communio ecclesialis*, pertanto, non solo non trae detrimento dall'azione processuale, ma, anzi, talvolta sarà proprio attraverso questa via che essa potrà essere più pienamente e più sicuramente perseguita, portando così tutt'altro che una lesione, anzi, piuttosto, un vantaggio poiché, in questo modo, si darà un valido contributo affinché possa efficacemente realizzarsi la giustizia all'interno del popolo di Dio; i fedeli, quindi, anche tramite l'istituto processuale canonico contribuiscono in maniera sostanziale alla costruzione del *bonum ecclesiae* e, così, compiono l'esercizio della collaborazione loro propria anche nel peculiare campo della funzione giurisdizionale, implementando, in siffatto modo, il conseguimento della *salus animarum*. Il giusto processo, perciò, si presenta da una parte come un diritto dei fedeli, a norma del can. 221, e, dall'altra, come una esigenza del bene pubblico della Chiesa.³⁰ Il processo giudiziale, difatti, risana la *communio* lacerata perché

imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia. Ogni sistema processuale deve tendere, quindi, ad assicurare l'oggettività, la tempestività e l'efficacia delle decisioni dei giudici» (BENEDETTO XVI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 28 gennaio 2006, «AAS» 98 [2006], p. 136).

²⁸ J. LLOBELL, *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, p. 248. Sulla pastoraltà e sulla bontà del processo nel diritto della Chiesa, si veda dello stesso autore anche: IDEM, *La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura Apostolica con gli altri Organismi della Curia Romana: l'ecclesialità dei principi processuali, il contenzioso amministrativo e le competenze giudiziali nei confronti della Rota Romana*, in *La Lex Propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, LEV, 2010, pp. 139-197, specialmente p. 148. Cf. altresì C. GULLO, *Il giusto processo amministrativo ed il rigetto e limine del ricorso alla c. d. Sectio altera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (artt. 73-84 NSSTS)*, in *Iustitiam et iudicium facere. Scritti in onore del Prof. Don Sabino Ardito, SDB*, a cura di J. Pudumai Doss, M. Graulich, Roma, Las, 2011, p. 190.

²⁹ D. MAMBERTI, *Le molteplici competenze del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., p. 15.

³⁰ In questo senso e a favore della "comunionalità ecclesiale" del processo canonico si esprime, tra gli altri, anche: E. LABANDEIRA, *La defensa de los administrados en el derecho canonico*, «Ius Canonicum» 31 (1991), pp. 271-288, specialmente pp. 272-273. In specie, alla p. 272, egli non manca di annotare pure una qualche criticità, che ancor oggi non può dirsi del tutto

ristabilisce la giustizia e, intanto, realizza più pienamente la Chiesa come *communio fidelium*; restaura e rende efficace la dovuta collaborazione tra i membri del Corpo Mistico di Cristo, e nello stesso tempo si fanno valere quei beni spirituali che hanno particolare rilievo.³¹

Insomma, «la legge suprema della carità risulta insufficiente, sia per risolvere le controversie tra i fedeli, sia per dichiarare e stabilire la certezza delle situazioni giuridiche».³² Il sistema di giustizia amministrativa è, allora, un'esigenza insita nella Chiesa,³³ che è stata esplicitata soprattutto a partire dal rapporto che, conformemente a quanto chiarisce il Concilio Vaticano II, intercorre tra fedeli laici e sacri pastori. D'altra parte, come anche di recente la dottrina ha sottolineato, il Legislatore – attraverso gli strumenti del ricorso gerarchico, com'anche del contenzioso amministrativo – ha inteso inequivocabilmente salvaguardare e tutelare i diritti dei fedeli, e ciò è chiaramente strumentale sia alla comunione ecclesiale sia, quindi, al bene delle anime.³⁴

3. *SODALES DIMITTI ETIAM POTEST OB ALIAS CAUSAS,*
DUMMODO SINT GRAVES (CAN. 696 § 1): LA PERTINACE DISOBBEDIENZA
 COME UNA DELLE "ALTRE CAUSE GRAVI"
 PER CUI OPERA LEGITTIMAMENTE LA DIMISSIONE DI UN RELIGIOSO

Nel caso in studio, vediamo come la Suora (*Pars Recurrens*) venga dimessa dall'Istituto in applicazione del can. 696 § 1 che prevede la possibilità di espellere dallo stesso un sodale, oltre che per i motivi di cui ai cann. 694 (dimissioni *ipso facto*) e 695, anche per altre cause che si configurino come gravi.³⁵ È noto che il concetto di *causa grave* sia un concetto indeterminato e che, come tale, richieda attenta valutazione. La *causa grave* si presenta come quel presupposto o circostanza che giustifica un'azione diversa o contraria rispetto ad una disposizione giuridica avente una speciale forza obbligante-

superata: «La práctica de los recursos en la Iglesia nos es poco concida, lo cual es un dato que juzgamos negativo para la existencia de justicia en su seno». A tale riguardo, cf. anche P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 9-23.

³¹ Appropriata sintesi – in siffatto contesto – appaiono queste riflessioni del Graziari: «[...] non si tratta di contrapposizione e di scontro ma di confronto e di composizione, risolvendosi la realizzazione di un interesse pubblico o di un interesse collettivo nella realizzazione, sia pure mediata, del vero interesse dei singoli componenti la collettività» (E. GRAZIANI, *Lezioni di giustizia amministrativa*, Città del Vaticano, LEV, 1997, p. 35).

³² M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma, EDIURCLA, 2012^o, p. 31.

³³ Cf. J. HERRANZ, *op. cit.*, pp. 13-31.

³⁴ Cf. F. J. ZAMORA, *Requisitos y efectos de la interposición del recurso jerárquico*, «Estudios Eclesiásticos» 94 (2019), p. 794.

³⁵ Cf. Y. SUGAWARA, *Separazione imposta ai membri dell'Istituto religioso*, «Periodica» 106 (2017), pp. 177-189.

te. Dunque, la causa grave partecipa degli stessi elementi della causa giusta (proporzionalità, oggettività, eccezionalità), ma – in questa fattispecie – la causa è giusta solo se è anche grave. La gravità dipende dalla particolare importanza del bene implicato nella causa in relazione con la finalità della norma giuridica o coi beni da essa protetti. Ed appare evidente come la protezione della appartenenza ad un Istituto religioso, che segna lo *status* di vita di un fedele (si tratta, infatti, di una *forma stabile* di vita – detta *status* dal can. 207 – nella Chiesa che ha origine nella azione carismatica dello Spirito Santo e nella quale si entra tramite la consacrazione nella *professione dei consigli evangelici*,³⁶ cf. can. 574 e *Lumen gentium* 44), sia effettivamente un bene di peculiarissimo rilievo non soltanto per l'interessato, ma anche per il *bonum Ecclesiae*, poiché non si tratta di un bene meramente privato, concernendo la vita consacrata che non è una mera scelta personale, riguardando, invece, una vera vocazione ecclesiale. In tutte le disposizioni canoniche in cui è prevista una grave causa, tale previsione è formulata a motivo della grande importanza del bene che è implicato.³⁷

Dunque, avendo in mente che quanto prevede il can. 696 come possibili altre gravi cause non costituisce un *numerus clausus* ma è a titolo esemplificativo,³⁸ dati i beni che sono in gioco e la necessità di poter compiere un discernimento quanto più oggettivo e corretto, è sempre autorevole indicazione quanto la giurisprudenza della Segnatura Apostolica (ma anche l'apporto della dottrina) può offrire come elementi orientativi in materia, in modo tale che la stima della gravità delle cause possa basarsi su adeguati parametri di oggettività.³⁹

La professione dei consigli evangelici di castità, povertà ed obbedienza è dunque perno fondante la vita consacrata nella Chiesa e l'appartenenza alla stessa. Si può ben intendere, pertanto, come il contravvenire a tali *vota* si possa configurare quale comportamento grave, tale da portare alla dimis-

³⁶ De Paolis evidenzia come il can. 573 § 1, nell'indicare gli elementi costitutivi della vita consacrata, metta in risalto che essa è una forma stabile di vita, permanente e totalizzante, che si ha proprio mediante la professione dei consigli evangelici. Essa, nella professione di detti consigli, realizza, infatti, per i religiosi, a titolo speciale, ulteriore al battesimo, la *sequela Christi*: cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2010, pp. 66-70.

³⁷ Per un approfondimento sul concetto di causa grave ed alcune considerazioni in merito, sia permesso di rimandare, ad esempio, a quanto già ho esposto in: G. PARISE, *Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica di cui ai cann. 515 § 2 e 1222 § 2: riflessioni e proposte*, «Ius Ecclesiae» 29 (2017), specialmente alle pp. 338-348.

³⁸ C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, Milano, Giuffrè, 2009, vol. I, p. 578; così anche V. DE PAOLIS, *La vita consacrata*, cit., p. 583.

³⁹ Cf. J. CANOSA, «Causa grave» e «Causa justa», in *Diccionario general de Derecho Canónico*, vol. I, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Cizur Menor, Aranzadi, 2012, pp. 958-960, 966-968.

sione dall'Istituto di appartenenza.⁴⁰ Nel caso specifico, pare siano evocati i

⁴⁰ Casi pubblicati della giurisprudenza del Supremo Foro per la fattispecie di dimissione per altra grave causa legata ad "ostinata disobbedienza" e, quindi, al voto di obbedienza nella sua importanza e nei suoi effetti per la vita religiosa, e che hanno meritato attenzione anche per lo studio del caso in parola, sono: *Sententia definitiva* del 20.01.1979, Prot. n. 9498/77 CA, *Dimissionis*, coram Felici, «Commentarium pro religiosis et missionariis» 61 (1980), pp. 264-271 e in X. OCHOA (a cura di), *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Città del Vaticano, LEV, 1966-2010, VI, n. 4683. L'attenzione qui è richiamata dalle osservazioni giurisprudenziali in merito alla causa grave per procedere alle dimissioni, alla procedura da seguire e alla necessaria garanzia del diritto di difesa rettamente intesa ed osservata; *Sententia definitiva* del 31.05.1980, Prot. n. 10460/78 CA, *Dimissionis*, coram Felici, in *Commentarium pro religiosis et missionariis* 62 (1981), pp. 367-374 e in X. OCHOA, *op. cit.*, VI, n. 4777. Questa sentenza interessa qui soprattutto per le considerazioni che propone in ordine a possibili attenuanti o esimenti per le colpe gravi che giustificano le dimissioni; *Sententia definitiva* del 21.11.1981, Prot. n. 11439/79 CA, *Dimissionis*, coram Felici, «Commentarium pro religiosis et missionariis» 63 (1982), pp. 77-80 e in X. OCHOA, *op. cit.*, VI, n. 4874. Questo caso interessa specialmente per quel che riguarda l'obbedienza dovuta ai Superiori e la procedura da osservarsi per le dimissioni per altre gravi cause, in particolare circa le ammonizioni da rivolgere al sodale (vigente il Codice del 1917); *Decretum Congressus* del 27.11.1982, Prot. n. 12618/80 CA, *Dimissionis*, «Monitor Ecclesiasticus» 108 (1983), pp. 289-290 e in X. OCHOA, *op. cit.*, VI, n. 4935; *Decretum Congressus* del 27.11.1982, Prot. n. 13954/82 CA, *Dimissionis*, «Monitor Ecclesiasticus» 108 (1983), pp. 290-291 e in X. OCHOA, *op. cit.*, VI, n. 4936; *Decretum Congressus* del 30.04.1985, Prot. n. 15573/83 CA, *Dimissionis*, in W. L. DANIEL, *Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of Apostolic Signatura. Official Latin with English Translation*, Montréal, Gratianus, 2011, pp. 159-164; *Decretum definitivum* del 26.04.1986, Prot. n. 17083/85 CA, *Dimissionis*, coram Sabbatani, in W. L. DANIEL, *Ministerium iustitiae*, cit., pp. 140-157, «Monitor Ecclesiasticus» 111 (1986), pp. 381-387 e in P. V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico*, cit., pp. 481-485; *Decretum definitivum* del 07.06.1986, Prot. n. 15573/83 CA, *Dimissionis*, coram Sabbatani, in W. L. DANIEL, *Ministerium iustitiae*, cit., pp. 165-186, «Monitor Ecclesiasticus» 112 (1987), pp. 273-281 e in P. V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico*, cit., pp. 474-480. I profili di questo caso interessano particolarmente anche per quanto qui in esame, specialmente per quel che attiene l'importanza del voto di obbedienza, il fatto che tale obbedienza non debba essere assoluta ed indeterminata e la possibilità di risolvere un conflitto tra coscienza del religioso e prescritto del Superiore; *Sententia definitiva* del 23.01.1988, Prot. n. 15721/83 CA, *Dimissionis*, coram Palazzini, in W. L. DANIEL, *Ministerium iustitiae*, cit., pp. 203-230 e «Il Diritto Ecclesiastico» 102 (1991), pp. 157-162; *Decretum Congressus* del 12.09.1991, Prot. n. 21191/89 CA, *Dimissionis*, in W. L. DANIEL, *Ministerium iustitiae*, cit., pp. 230-236; *Sententia definitiva* del 22.06.2002, Prot. n. 31290/00 CA, *Dimissionis*, coram Coccopalmerio, W. L. DANIEL, *Ministerium iustitiae*, cit., pp. 299-325 e in P. V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico*, cit., pp. 505-512; *Decretum definitivum* del 18.03.2006, Prot. n. 30199/99 CA, *Dimissionis*, coram Coccopalmerio, «Apollinaris» 84 (2011), pp. 456-461, e relativo commento di C. BEGUS, *Adnotationes in Decreta*, «Apollinaris» 84 (2011), pp. 479-501; *Decretum definitivum* del 02.12.2006, Prot. n. 33358/02 CA, *Dimissionis*, coram Vallini, «Apollinaris» 84 (2011), pp. 469-473, con commento di C. BEGUS, *Adnotationes in Decreta*, «Apollinaris» 84 (2011), pp. 479-501; *Decretum definitivum* del 02.12.2006, Prot. n. 37163/05 CA, *Dimissionis*, coram Burke, «The Jurist» 73 (2013), pp. 222-227, con commento di K. MARTENS, *Brief Note in the Apostolic Signatura and the Contentious-Administrative Recourse*, «The Jurist» 73 (2013), p. 235; *Decretum definitivum* del 29.02.2008, Prot. n. 38870/06 CA, *Dimissionis*, in *L'attività della Santa Sede* 2008, p. 613. Interessanti sono, nel caso, le riflessioni circa la disobbedienza, le possibili scusanti ed il conflitto di coscienza; *Decretum definitivum*

rilievi canonici legati al voto di povertà (cf. can. 600),⁴¹ che prevede la dipendenza del religioso all'Istituto per quel che riguarda l'uso e l'amministrazione dei beni e la sua limitazione nell'uso degli stessi (infatti, la Suora aveva un conto bancario con una cifra depositata, frutto di una qualche sua attività, che "sfuggiva" dalla dipendenza e dal controllo delle legittime Superiori), come anche quelli inerenti al voto di obbedienza (cf. can. 601),⁴² per il quale

del 22.11.2008, Prot. n. 39225/06 CA, *Dimissionis*, coram Versaldi, in *L'attività della Santa Sede* 2008, p. 614. Si tratta di un caso che porta la giurisprudenza a riflettere in ordine allo stato di salute come scusante la disobbedienza; *Decretum definitivum* del 14.05.2009, Prot. n. 40651/07 CA, *Dimissionis*, coram Glemp, in *L'attività della Santa Sede* 2009, p. 599. L'apporto giurisprudenziale qui dato attiene in modo peculiare alle osservazioni fatte circa la procedura da seguire per i casi *de quo agitur*.

Riguardo invece la dimissione per altra grave causa legata al voto di povertà, fattispecie che pure attiene al nostro caso, interessano le seguenti pronunzie giurisprudenziali: *Decretum Congressus* del 14.06.1983, Prot. n. 13557/81 CA, *Dimissionis*, in W. L. DANIEL, *Ministerium iustitiae*, cit., pp. 107-110; X. OCHOA, *op. cit.*, VI, n. 4983 e in G. LOBINA, *La motivazione dei decreti amministrativi*, «Monitor Ecclesiasticus» 108 (1983), pp. 288-289; *Sententia definitiva* del 14.03.2009, Prot. n. 39306/06 CA, *Dimissionis*, coram Caffarra, in *L'attività della Santa Sede* 2009, p. 598.

⁴¹ Per De Paolis, in detto consiglio evangelico v'è un aspetto giuridico ed uno spirituale. Circa il primo, il Cardinale, richiamando il testo del canone, sottolinea come siano due gli elementi caratterizzanti tale voto, integranti a vicenda e da considerarsi congiuntamente, ovvero la dipendenza e la limitazione: se, infatti, non necessariamente è richiesta la rinuncia al possesso dei beni, comunque colui che fa professione di povertà si impegna a non godere più illimitatamente della disposizione degli stessi, anche se propri (cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella chiesa*, cit., pp. 80-81). Così, il comportamento della Ricorrente del caso in esame, relativamente a questo profilo, assume certamente rilevanza degna di valutazione da parte dei Superiori legittimi. Si veda, invero, V. MOSCA, *Povertà e amministrazione dei beni negli istituti religiosi*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 2 (1990), pp. 234-263, specialmente alle pp. 254-258; E. GAMBARI, *Il nuovo Codice e la vita religiosa*, Milano, Edizioni Ancora, 1984, pp. 293-300. Certamente, il religioso non perde il dominio dei beni, né la capacità di acquistarne altri, ma, proprio dall'obbligo della vita fraterna in comune *ex can. 607 § 2*, deriva che egli metta in comune il frutto del proprio lavoro, secondo quanto precisa il can. 668 § 3. De Paolis rimarca come non si dica che tutto ciò che il religioso acquista rimane acquistato dall'Istituto, ma appartiene a questi ciò che il religioso acquisisce in quanto religioso (cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella chiesa*, cit., pp. 505-506). Dal caso non appare evidente se si sia in questa fattispecie né emerge che venga obiettato questo dalle legittime Superiori, quanto piuttosto si rinfaccia alla Suora una ostinata disobbedienza in materia grave, il che comunque è sufficiente per decretarne la dimissione, tuttavia sembra si possa ritenere che i proventi della Religiosa, che si classificano come derivanti dalla sua attività, possano davvero essere stati da lei accumulati in ragione proprio del suo *status* particolare, sicché debbano stimarsi come beni ecclesiastici da usufruirsi per i fini dell'istituto stesso, *iuxta* can. 635.

⁴² Il medesimo Autore, questa volta a proposito del consiglio evangelico della obbedienza di cui al citato canone, ritiene che regola suprema della persona consacrata sia la *sequela Christi* come indicata dal vangelo ed espressa nelle Costituzioni (cf. can. 662). Ricorda, poi, che non è automatico che la volontà dei Superiori coincida sempre con quella di Dio, tuttavia è volontà di Dio che si obbedisca ad essi, qualora comandino nell'ambito delle Costituzioni

si è chiamati a sottomettere la propria volontà ai Superiori, qualora questi comandino in accordo con le Costituzioni (la Suora si è rifiutata in continuazione di seguire le indicazioni date dalle Superiori, ovvero di consegnare la documentazione relativa al conto, di chiuderlo, ...). Non si vede come, nel caso, le Superiori non abbiano agito in accordo con le Costituzioni, sì che si potesse giustificare l'atteggiamento della Suora sulla scorta di un ipotetico ordine a cui ella avrebbe potuto (dovuto) disobbedire in quanto illegittimo o contrario allo spirito e al carisma dell'Istituto stesso, secondo anche quanto indicato dal n. 14 del decreto conciliare *Perfectae caritatis* e dalla es. ap. *Evangelica testificatio*, circa il rinnovamento della vita religiosa.⁴³

La dimissione, dunque, del religioso è un atto amministrativo, secondo un procedimento (cf. cann. 697-702) intrapreso dal Moderatore supremo col consenso del Consiglio generale e la decisione va confermata dalla Santa Sede (se si tratta di un Istituto di diritto pontificio, come nel caso).⁴⁴ Essa è, pertanto, imposta dall'istituto contro la volontà del soggetto, presupponendo gravi violazioni della disciplina religiosa e postulando il rispetto della rigorosa procedura stabilita.⁴⁵ Tuttavia, come osserva la Suora Ricorrente, stante la legge particolare del suo Istituto, l'azione va iniziata dapprima dalla Superiora provinciale col consenso del suo Consiglio e, solo in seguito, si addivene alla Superiora generale e al suo Consiglio, sicché la stessa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica non diede la conferma alla prima procedura intrapresa in modo difforme alle Costituzioni dell'Istituto, mentre confermò il secondo provvedimento che si era svolto correttamente. Le dimissioni di cui al can. 696 costituisco-

(ambito che definisce e delimita la portata di detto voto, a norma del can. 587 § 1) e, evidentemente, secondo la legge divina. Sicché, l'obbedienza significa il carattere sacrificale della vita consacrata, in senso teologico, esistenziale ed escatologico. *Ibid.*, pp. 82-84.

⁴³ Cf. PAOLO VI, es. ap. *Evangelica testificatio*, «AAS» 63 (1971), n. 28, pp. 512-513.

⁴⁴ In merito a questa fattispecie, si veda particolarmente: J. M. ANAYA TORRES, *La expulsión de los religiosos. Un recorrido histórico que muestra el interés pastoral de la Iglesia*, Roma, GBPRESS, 2007; ma anche: J. FERNÁNDEZ, «Dimissione», in *Dizionario degli Istituti di perfezione*, a cura di C. Corral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Roma, Ed. Paoline, 1974-2003, vol. 3 (1976), pp. 505-518; F. J. EGANA, «Dimissione», in *Nuovo dizionario di diritto canonico*, a cura di C. Corral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Cinisello Balsamo, ed. San Paolo, 1993, pp. 345-349; J. BEYER, *La dimissione nella vita consacrata*, «Vita Consacrata» 28 (1992), pp. 157-170; D. BOREK, *L'esercizio della potestà coattiva nella Chiesa con particolare riferimento alla dimissione dei religiosi. Studio giuridico-storico*, Roma, Pontificia Universitas Lateranensis, 1999; J. R. VALDINEI, *La dimissione dei religiosi nella legislazione della Chiesa Latina dal CIC 1917 al CIC 1983 con speciale riferimento alle legislazioni particolari*, Roma, Pontificia Universitas Lateranensis, 2000.

⁴⁵ Cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella chiesa*, cit., pp. 574-575. L'Autore ben si concentra sulla ratio della legislazione in parola, la quale è data: a) per garantire la disciplina; b) recuperare il religioso; c) garantirne i diritti; d) assicurare il bene della comunità, evitare lo scandalo, ristabilire la giustizia, aiutare il religioso a ritornare sulla buona strada (cf. *Ibid.*, p. 575).

no un atto discrezionale del Superiore, che deve valutarne l'opportunità in base alla sussistenza – per l'appunto – di motivi gravi, che possono essere tali qualora riguardino la moralità o, come nel caso, la disciplina. È un giudizio vero e proprio, che deve contare sulla certezza morale, derivante dalla considerazione di fatti esterni, imputabili e comprovati. La procedura da seguirsi è precisamente normata, segno della tutela che si vuole dare ad una situazione che ha speciale rilievo nella e per la Chiesa. Difatti, il Superiore maggiore, sentito il Consiglio, raccolte le prove, fa una prima ammonizione pubblica (scritta o davanti a due testimoni o con editto), notificando le cause al religioso interessato, avvertendolo della possibilità di dimissione e dandogli la possibilità di difendersi; se non si sortisce effetto alcuno, dopo 15 giorni vi sarà una seconda ammonizione, simile alla prima, e, dopo ulteriori altri 15 giorni trascorsi senza ravvedimento, il Superiore maggiore col Consiglio (cf. can. 127) giudica la comprovata incorreggibilità del religioso e trasmette gli atti al Superiore generale, il quale emette il decreto votando con il suo Consiglio; infine, interviene la Santa Sede che deve confermare la decisione perché essa risulti valida ed efficace. Nel caso particolare, poi, come rammentato, le Costituzioni prevedono addirittura una procedura previa da operarsi a livello Provinciale. Inoltre, a norma del can. 700,⁴⁶ il ricorso contro le dimissioni sospende gli effetti delle stesse (can. 701: la cessazione dei voti e dei diritti ed obblighi derivanti dalla professione).

A proposito della procedura da seguire, va evidenziato come essa venga sì operata dal Superiore generale (cf. can. 699), ma con il suo Consiglio, e il modo di procedere qui è collegiale (a norma del can. 119) nell'atto di valutare prove, argomenti e difese e nel giungere alle conclusioni per votazione segreta, e ciò ancorché non si tratti propriamente di un collegio. Detto Consiglio deve risultare composto da almeno quattro consiglieri, oltre al Superiore generale, il quale partecipa come uno dei cinque, e non già, invece, come Superiore del consiglio secondo le previsioni del can. 127 § 1, ed il cui voto vale tanto quanto quello degli altri (solo in caso di parità di voto il Superiore, ex can. 119, 2°, può dirimere la questione – che passa per maggioranza – con il proprio parere). Come nota De Paolis, dunque, questa è una vera e propria

⁴⁶ Circa la genesi, il senso e la portata del can. 700 e della conferma della Santa Sede al decreto di dimissione del religioso che tale norma prescrive, si veda: J. LLOBELL, *La conferma del decreto di dimissione del religioso a norma del can. 700. Note sull'ermeneutica degli istituti rivolti all'attuazione del diritto di difesa*, «Ius Ecclesiae» 4 (1992), pp. 235-252. Ci sia concesso, seppur solo per un accenno, di evidenziare qui come Llobell in questo studio rimarchi l'importante fatto che la ratifica che la Congregazione è chiamata a dare non muti la natura del decreto dato dal Superiore, sicché anche l'iter per il ricorso si svolge normalmente con l'interposizione del ricorso gerarchico allo stesso Dicastero, com'anche precisa eminente dottrina (cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella chiesa*, cit., pp. 588-589).

eccezione al prescritto del can. 127.⁴⁷ Il decreto contenente la decisione della maggioranza resta, però, un atto del Superiore, benché egli agisca vincolato dalla decisione assunta per maggioranza.

Questo panorama normativo è ben paradigmatico della tutela che si dà allo *status* del religioso,⁴⁸ per il bene non solo del singolo, ma di tutta la Chiesa, sicché si può facilmente cogliere l'importanza del bene stesso che è implicato in questi casi. La sentenza, infatti, evidenzia come debbano essere compresenti precisi e chiari elementi⁴⁹ (cf. parte *in iure*, n. 6 e *in facto*, n. 8, con cui si spiega, fornendo chiari criteri giurisprudenziali, che le dimissioni poggiano su una *ostinata disobbedienza* della Suora alle *legittime prescrizioni* dei Superiori *in materia grave*, in una *disobbedienza* che si presenta *grave oggettivamente e soggettivamente*; *ostinata*; *esterna*; *imputabile* e *legittimamente comprovata*) affinché sussista quella causa grave adatta a fondare una decisione *ex can. 696 § 1*. E, in tal modo, ed è importante evidenziarlo, qui la giurisprudenza della Segnatura Apostolica interviene assai felicemente ad approfondire e a dare criteri orientativi per meglio intendere il concetto indefinito in parola, sì che anche l'agire amministrativo possa fondarsi su indicazioni solide per un migliore conseguimento del bene comune (che sempre è il fine di tale agire), promovendo – pari tempo – una effettiva tutela di tutti i diritti implicati. D'altra parte, non può non essere evidente come il contravvenire al voto di povertà ed il permanere in un comportamento di ostinata disobbedienza (fattispecie per altro espressamente prevista nell'elenco esemplificativo delle cause offerto dal dettato dello stesso can. 696 § 1) costituiscano, anche nel caso, materia sufficientemente grave e provata per procedere alle dimissioni della Suora. Tutto il diritto della vita consacrata, infatti, è fortemente segnato dalla professione dei consigli evangelici, violando i quali, dunque, si lede gravemente questo *status* di vita nella sua stessa essenza.

Ci pare che, nell'analisi attenta e sistematica operata dalla sentenza *de quo agitur*, particolare sia il contributo che questa giurisprudenza offre nel definire l'atteggiamento di disobbedienza della Suora, in modo speciale la gravità anche soggettiva dello stesso, poggiando sulla presunzione⁵⁰ che una reli-

⁴⁷ Cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella chiesa*, cit., p. 587.

⁴⁸ Per una sintesi sistematica dei diritti dei religiosi come previsti dal Codice, cf. E. Mc DONOUGH, *The protection of rights in Religious Institutes*, «The Jurist» 46 (1986), pp. 164-204.

⁴⁹ Che, poi, sono proprio quelli richiesti dalla norma ed evidenziati dalla dottrina: cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella chiesa*, cit., pp. 584-586.

⁵⁰ Ancorché una asserzione che appare così apodittica potrebbe suscitare qualche perplessità in ordine al fatto che il giudice, per giungere ad una sentenza giusta, debba aver raggiunto una necessaria certezza morale, che si fondi *ex actis et probatis*, come stabili chiaramente una sentenza definitiva della stessa Segnatura proprio per un caso di dimissione di una religiosa, ritenendo che vi fosse stata violazione di legge in quanto le accuse su cui si poggiava il provvedimento non apparivano sufficientemente provate: cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Sentenza definitiva*, dimissionis, 20 gennaio 1986, Prot. n. 17156/85

giosa tanto istruita non potesse non aver inteso la *gravitatem praescriptorum* dati dalle legittime sue Superiori, disobbedendovi volontariamente.

Alla lettera *m* del punto 8 della parte *in facto*, poi, il Giudice ponente, Coccopalmerio, considera le uniche due possibili obiezioni che *in re* si sarebbero potute avanzare, confutandole. Dapprima ci si sofferma sulla «*impossibilitate aut gravi incommodo in oboediendo praescriptis Superiorissarum*», che con pregnante logica viene dimostrata infondata nel caso. In secondo luogo, si pone attenzione ad un'altra eventualità, ovvero che «*praescripta Superiorissarum – ex iudicio sodalis – non esse bona*». Effettivamente, stando al diritto, questa potrebbe essere l'unica reale motivazione esimente l'obbedienza da parte della Religiosa, poiché, come si è detto, si è tenuti a prestare ascolto a quanto i legittimi Superiori ordinano, purché lo facciano a norma delle Costituzioni e poiché quanto richiedono sia cosa giusta. Qui la sentenza risolve in maniera forse un poco sbrigativa la questione che, invece, avrebbe meritato ulteriore approfondimento. Infatti, sembra insufficiente rispondere che «*votum oboedientiae vinculat sodalem etiam in his casibus et proinde Soror oboedire debuisset*». Siccome questa fattispecie appare l'unica in grado di intervenire come esimente, è riduttivo dire che anche se le Superiore avessero mancato in qualcosa e, ancorché la Suora avesse potuto ritenere non buoni gli ordini ricevuti, avrebbe comunque dovuto sottostarvi in forza del voto di obbedienza, anche perché è sì vero che un religioso è tenuto ad obbedire al suo superiore, ma questi non ha il potere assoluto di ordinare qualsiasi cosa.⁵¹ Probabilmente, stando al caso, il giudizio soggettivo della Superiore era errato. Ciò che la sentenza avrebbe potuto sottolineare, circa questo profilo, sarebbe stata una carenza di prove convincenti – da prodursi a carico della

CA, coram Sabbatani, «*Monitor Ecclesiasticus*» 111 (1986), pp. 141-151; in P. V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: mistero e istituzione*, Bologna, EDB, 2006, pp. 466-473 ed in W. L. DANIEL, *Ministerium Iustitiae*, cit., pp. 111-136. Interessanti, proprio a riguardo della questione testé menzionata, sono le osservazioni fatte in J. CANOSA, *La rilevanza delle prove per l'emanazione del decreto amministrativo giusto e opportuno*, in *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa in onore*, cit., particolarmente alle pp. 846-853.

⁵¹ Così J. M. HULES, *Unlawful Command by a Major Superior*, in *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 1997, cit., p. 53. Difatti, dalle osservazioni di Begus in commento ai casi di cui al Prot. n. 30199/99 CA e Prot. 33358/02 CA, si può ritenere che la mancanza di carattere assoluto dell'obbedienza comporti la possibilità per il religioso di procedere ad una valutazione della legittimità formale e sostanziale dell'ordine ricevuto (cf. C. BEGUS, *Adnotationes in decreta*, «*Apollinaris*» 44 (2011), p. 501). Con ciò non si vuole affatto avvallare possibili "disobbedienze" nella vita religiosa, quanto invece inserirsi nel solco di quanto precisamente indicato da: CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, istr. *Faciem tuam, Domine, requiram. Il servizio dell'autorità e l'obbedienza*, 11 maggio 2008, n. 27 (https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccsclife/documents/rc_con_ccsclife_doc_20080511_autorita-obbedienza_it.html, data ultima consultazione: 11 novembre 2021).

Ricorrente – capaci di sostenere la sua opinione negativa in ordine ad un eventuale «*defectus ex parte Superiorissarum...etiamsi... praescripta Superiorissarum bona non esse*».

In conclusione, la sentenza si pronuncia negativamente, poiché, valutati – come detto – i motivi *in iure et in facto*, ed anche analizzando la seconda procedura di dimissione, ovvero l'unica valida e confermata dal competente Dicastero della Curia Romana, non emergono violazioni di legge né *in procedendo*, né *in discernendo*. Si giunge in tale modo ad una pronuncia definitiva, la cui efficacia è esecutiva, dinnanzi alla quale, come si vedrà, non rimane che il rimedio della *restitutio in integrum*, se mai vi fossero i presupposti tassativamente previsti dalla norma.

4. L'ISTITUTO DELLA *RESTITUTIO IN INTEGRUM*:
NON ACCOLTO NEL CASO E LA NON OPERATIVITÀ
DELL'EFFETTO SOSPENSIVO *EX OPE LEGIS* (CAN. 1647 §§ 1-2)

Il can. 1645 statuisce la sostanza e l'operatività dell'istituto della *restitutio in integrum*, strumento invero noto fin dal diritto classico e antico,⁵² che si configura quale mezzo specifico previsto dall'ordinamento allo scopo di riparare una ingiustizia sostanziale prodottasi tramite una sentenza definitiva valida ed efficace, contro la quale, dunque, non rimarrebbero da esperire altri possibili ricorsi. L'appena indicato canone, al suo § 1, ben sottolinea come debba esserci: a) una sentenza passata in giudicato; b) della quale consti palesemente l'ingiustizia, la quale cosa – stando al § 2 – si dà se: 1° – la sentenza poggia fondamentalmente su prove in seguito rivelatesi false, senza le quali la sentenza stessa non si sosterebbe; 2° – se, in seguito alla sentenza, si scoprono documenti che in modo indubbio dimostrano fatti nuovi tali da comportare una decisione contraria a quella data; 3° – la sentenza è data per dolo di una parte, a danno dell'altra; 4° – si sia trascurato evidentemente un disposto di legge che non sia meramente processuale; 5° – la sentenza va contro un'altra precedente passata in giudicato.

Dal dettato emerge in modo netto come la norma richieda che appaia *ictu oculi* l'ingiustizia della sentenza data, il che ovviamente non può significare non debbano necessitarsi prove a supporto dell'accusa, anzi, proprio la stima di queste sarà l'oggetto di valutazione del giudice, quanto invece che tale ingiustizia manifesta sia sufficientemente argomentata nell'istanza con la quale si postula la *restitutio in integrum*, costituendone il fondamento giu-

⁵² Cf. J. DE SALAS, *La "restitutio in integrum" en la historia y en el Código de derecho canónico de 1983*, in UNIVERSITAS STUDIORUM NAVARRENSIS, FACULTAS IURSI CANONICI (a cura di), *Excerpta e dissertationibus in iure canonico*, Pamplona, EUNSA, 1986, vol. 4, pp. 235-293; A. BETTETINI, *La "restitutio in integrum" processuale nel diritto canonico. Profili storico-dogmatici*, Padova, CEDAM, 1994.

stificativo (cf. can. 1505 § 2, 4°) ed il suo specifico *fumus boni iuris*, poiché da subito devono potersi avvertire con evidenza quelle (o una di quelle) ipotesi che il § 2 del can. 1645 elenca, e che costituiscono la *causa petendi restitutionis*.

Ben si può intendere, dunque, come questo strumento, che ha la sua ragion d'essere nell'impossibilità – in un sistema di giustizia sostanziale come dev'essere quello ecclesiale (ed, anzi, come ogni ordinamento dovrebbe massimamente garantire, avverso ogni formalismo giuridico che contravenga alla verità dei fatti, senza dunque tutelare efficacemente i diritti lesi, la *res iusta* implicata in *re*) – che si debba accettare per sempre una decisione *de facto* rivelatasi in seguito per qualche motivo ingiusta, si configuri come una nuova istanza, non già una prosecuzione del caso precedente ormai conclusosi in modo definitivo. Difatti, il giudice viene qui impiegato

in un procedimento giurisdizionale diretto a conoscere, su istanza (azione) di parte, un oggetto (il giudicato) ai fini dell'emanazione di un retto giudizio. Ne consegue che nell'azione per la restituzione non si verifica a differenza dell'appello, una continuazione per gradi del primigenio processo, perchè non si tratta di rinnovare una decisione rispetto al rapporto controverso, ma di giudicare in modo autonomo se esista un diritto ad agire per invalidare una pronuncia stabile e irrevocabile, ma di cui si afferma la sostanziale ingiustizia. L'azione è allora nuova, perchè nuovo è il rapporto processuale che si instaura, con un nuovo oggetto, individuato nella domanda introduttoria, e costituito, in via primaria, dall'accertamento della lesione del diritto del fedele ad un giusto processo ad opera della sentenza definitiva; e, in modo funzionale a tale lesione, dalla revisione della pronuncia passata in giudicato. E nuovi sono (o comunque possono essere) i soggetti, come è dimostrato dal fatto che l'istanza di restituzione può essere proposta anche da un terzo, estraneo al rapporto processuale primigenio, che si reputi giustamente leso dalla sentenza.⁵³

In questo essere della domanda di *restitutio in integrum* sostanzialmente un procedimento nuovo ed autonomo, dunque, sta il senso di quanto stabilisce il Decreto del Prefetto dell'11 marzo 2004, qui ora presentato come terzo documento della giurisprudenza della Segnatura Apostolica concernente il caso di cui al Prot. n. 30265/99 CA, ovvero che «*ad restitutionem in integrum prosequendam, novum mandatum patrono a Recurrente confermandum atque intra terminum peremptorium quindecim dierum H.S.T. exhibendum esse*».

Va evidenziato come, vigenti le *Normae speciales* del 1968 (sostanzialmente rimaste operative, seppur con molteplici modifiche, fino alla *Lex propria* della Segnatura del 2008), la *restitutio in integrum* non fosse espressamente prevista nel sistema dei giudizi che si svolgevano presso il Supremo Foro Apostolico, ancorché, poi, la prassi e la giurisprudenza dello stesso Tribunale abbiano

⁵³ A. BETTETINI, *Iustitia et fides*, cit., p. 23; cf. anche quanto si dice, in modo ancor più articolato, alle pp. 127-129.

accettato e di fatto reso operativo detto strumento,⁵⁴ poggiandosi specialmente al rimando di cui all'art. 126 di dette *Normae speciales*, che pure è stato fonte di discordanti interpretazioni, nel quale si statuisce che «*quoad ea quae non praevidentur expresse in praesentibus peculiaribus normis, servantur, quatenus applicari possunt, normae processuales statutae in Libro quarto, Parte prima, prima Sectione, Titulus a III ad XIII Codicis Iuris Canonici, ita quidem accomodatae ut quam maxime consulatur peculiari illi brevitati, quam praesefere debent processus celebrandi coram sectione altera Signaturae Apostolicae*», con interessante inciso finale circa la brevità che dovrebbe caratterizzare i processi che si celebrano nel Supremo Tribunale. Quindi, formalmente, fino all'emanazione della *Lex propria*, valeva il disposto generale statuente la non appellabilità delle sentenze della Segnatura Apostolica (cf. can. 1880, 1° CIC 1917),⁵⁵ con la dottrina divisa fra chi, in forza del mancato rinvio del tit. XIV *De iuris remediis contra sententiam*, riteneva non si potesse applicare la *restitutio in integrum* ma rimanesse come unico rimedio possibile solamente il ricorso straordinario al Romano Pontefice e chi, di contro, poggiandosi sul fatto che il silenzio normativo non escludeva espressamente altri tipi di impugnazione della decisione, riconosceva la possibilità di ammettere l'utilizzo dello strumento giuridico in parola, anche per garantire una giustizia sostanziale e per non svuotare di senso lo stesso contenzioso amministrativo, sorto per tutelare i diritti dei fedeli dinnanzi a possibili azioni illegittime dell'esercizio della potestà amministrativa.⁵⁶ Tuttavia, qualcuno ha osservato che nonostante anche l'accettazione di questi rimedi, ora previsti espressamente nella *Lex propria* della Segnatura, la disciplina dell'azione in questione rimane lo stesso improntata ad una logica autoritaristica del rapporto subordinato tra autorità e fedeli, specialmente per l'impossibilità di appellare la sentenza se non tramite rimedi eccezionali (quali appunto la *restitutio in integrum* o l'inovocazione della *aperitio oris Romani Pontificis ex can. 1417*, per altro di natura eminentemente graziosa), invocando allora ulteriore sviluppo ed affinamento del diritto am-

⁵⁴ Cf. F. SALERNO, *Il giudizio presso la "Sectio Altera"*, cit., p. 175.

⁵⁵ Si vedano in questo senso: G. LOBINA, *La competenza del S. T. della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alla "Sectio altera" e alla problematica rispettiva*, Roma, Grafiroma, 1971, p. 130; E. LABANDEIRA, *El procedimiento contencioso-administrativo ante la Signatura Apostólica*, in *Cuestiones de derecho administrativo canónico*, a cura di E. Labandeira, Ediciones Universidad de Navarra Pamplona, EUNSA, 1992, p. 208.

⁵⁶ Sull'argomento, cf. A. RANAUDO, *Il contenzioso amministrativo canonico*, «Monitor ecclesiasticus» 93 (1968), p. 565; Z. GROCHOLEWSKI, *La "Sectio Altera" della Segnatura Apostolica, con particolare riferimento alla procedura in essa seguita*, «Studia et documenta iuris canonici» 11 (1984), p. 63; J. LLOBELL, *Note sull'impugnabilità delle decisioni della Segnatura Apostolica*, «Ius Ecclesiae» 5 (1993), pp. 682-683; P. V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico*, cit., p. 383. La questione è stata ampiamente analizzata, esponendo le varie posizioni della dottrina, da G. P. MONTINI, *De querela nullitatis deque restitutione in integrum adversus sententias Sectionis alterius Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis*, «Periodica» 82 (1993), pp. 669-697.

ministrativo canonico e del contenzioso amministrativo stesso.⁵⁷ È evidente come anche il caso qui commentato abbia svolto una funzione propedeutica all'inserimento in modo esplicito della possibilità della *restitutio in integrum* nella *Lex propria*,⁵⁸ successiva per l'appunto di qualche anno a quanto qui analizzato. Si conferma, così, come prassi e giurisprudenza, specialmente del Foro Apicale della Chiesa, debbano svolgere, e di fatto svolgano, un ruolo guida, e talora migliorativo o complementare alla previsione normativa, informandola ad un sistema il più possibile efficace a tutelare una giustizia sostanziale.⁵⁹

Ciò che conta, dunque, è che, guardando a quanto stiamo analizzando, non c'è stato un respingimento dell'istanza di *restitutio in integrum* perché la Segnatura ritenesse di non poter considerare questo strumento come applicabile alle sue sentenze, quanto invece perché «– *Rev.dus Recurrentis Patronus denuo exhibet documenta, quae iam exstabant in actis causae et plene confirmant ea quae in impugnata sententia affirmantur; – Impugnata sententia iam reiecit alterum argumentum a Rev.do Recurrentis Patrono adductum ad restitutionem in integrum obtinendam, quoad nempe Sororis inoboedientia non fuisset subiective gravis*», tanto da concludere che «*cum proinde in casu ne indicium quidem appareat alicuius motivi, propter quod ad normam can. 1645 restitutio in integrum peti potest; in Congressu... decrevit petitam restitutionem in integrum reieciendam esse et facto reici*» (cf. Decreto del Congresso del 30 ottobre 2003). Qui, dunque, è la mancanza di almeno uno di quei presupposti elencati dal § 2 del can. 1645 che rende irricevibile la richiesta di *restitutio in integrum* («*Rev. Recurrentis Patronus adversus hanc Congressus decisionem ad Em.morum atque Exc.morum Iudicium Collegium provocavit nullo adducto motivo*») si legge nel Decreto dell'11 marzo 2004, con in quale la Segnatura risponde all'ulteriore ricorso), che così appare priva di *fumus boni iuris* e, quindi, senza fondamento; per altro, come in precedenza evidenziato, nell'incardinare la petizione si devono esprimere i motivi su cui essa si fonda, per una evidenza della (supposta) ingiustizia della sentenza data, mentre nello specifico leggiamo che «*Rev. Recurrentis Patronus... recursum interposuit, quin motiva recursus tunc exponerentur*» e, a rimarcare che, da ulti-

⁵⁷ Cf. I. ZUANAZZI, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonía della Chiesa*, Napoli, Jovene, 2005, pp. 673-678.

⁵⁸ L'art. 91 § 1 della vigente *Lex propria*, infatti, finalmente così stabilisce: *Adversus Collegii sententias, cauta tamen semper Supremo Tribunalis natura, tantum remedia querelae nullitatis ac petitionis restitutionis in integrum suppetunt*.

⁵⁹ Canosa sottolinea come precedenti casi di *restitutio in integrum* (pubblicati e, tra l'altro, risultati in favore della richiesta) abbiano in effetti contribuito all'affinamento del contenzioso amministrativo in ordine a questo aspetto: J. CANOSA, *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione ecclesiastica*, in *La funzione amministrativa nell'Ordinamento Canonico. XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Varsavia 14-18 settembre 2011*, a cura di J. Wroceński, M. Stokłosa, Varsavia, Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński (edizioni), 2012, pp. 781-787.

mo, si doveva ricorrere contro il respingimento della richiesta della *restitutio in integrum* e non già nuovamente insistere riproponendo quella domanda, la Segnatura Apostolica osserva altresì che «*instantia de qua supra nulla motiva recursus adversus reiectionis decretum diei 30 m. Octobris a. 2003 afferat, quin immo nec illius decreti mentionem faciat neque illud ullo modo consideret*» (cf. Decreto del 17 novembre 2004, col quale si esaurisce il ricorso).

Se sembra che ora, con quanto previsto dall'art. 91 della *Lex propria*, si sia posta fine alla discussione dottrinale in ordine alla applicabilità della *restitutio in integrum* anche alla *res iudicata* prodottasi ad opera della Segnatura Apostolica, si è aperta, proprio a motivo della formulazione di detto articolo, una ulteriore questione, ovvero se l'istituto possa applicarsi unicamente alle sentenze, come indica formalmente il testo, oppure a qualsiasi pronunzia giurisprudenziale del Supremo Foro che produca una *res iudicata*, ovvero anche ai decreti.⁶⁰ Ci sembra di poter dire che, se si persegue appunto un sistema di giustizia sostanziale, che garantisca la tutela dei diritti e la verità delle decisioni, si debba ritenere che la *restitutio in integrum* debba essere applicabile non solo alle sentenze, ma anche ai decreti, onde evitare un'ulteriore restrizione, per motivi formalistici, dell'efficacia del contenzioso amministrativo stesso. Ciò non toglie che la decisione in ordine alla *petitio restitutionis in integrum* venga opportunamente presa in una sentenza (cf. can. 1648, secondo il quale il giudice, oltre che decidere della concessione della *restitutio*, se si pronuncia favorevolmente, dovrà anche emettere una pronunzia *de merito causae*), anche nell'eventualità che l'intervento concerna un decreto definitivo, il che si confà col fatto che tale istanza è da considerarsi come nuova ed altra rispetto alla causa primigenia dalla quale è discesa la

⁶⁰ Su questa linea si pongono, tra gli altri, C. GULLO, *La prova nel contenzioso amministrativo*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 373-374; M. GANARIN, *Lineamenti del rinnovato processo contenzioso amministrativo ecclesiale. Commento al m.p. Antiqua ordinatione di Benedetto XVI*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica» 12 (2011), pp. 17-18, che pure, per motivi di certezza giuridica, si augura una integrazione del contenuto dell'art. 91 della *Lex propria*, oltre che postulare la bontà, effettivamente condivisibile, del prevedere che il giudice estensore della sentenza, in ossequio al can. 1614, indichi i modi secondo i quali la sentenza può essere impugnata (cf. p. 48), menzionando anche perciò la possibilità di esperire la *restitutio in integrum*, quantunque, come già detto, essa si presenti come una causa ulteriore rispetto a quella primaria, passata in giudicato. L'autore propone di superare la questione applicando in via suppletiva (*ex art. 122 Legis propriae*) il prescritto del can. 1618, che dà al decreto che pone fine al giudizio il medesimo valora giuridico della sentenza definitiva, producendo per altro i medesimi effetti, potendo così dilatare l'operatività dell'art. 91 § 1 *Legis propriae*. Opposta, di contro, è l'opinione di: A. VALLINI, *Dalle Normae speciales alla Lex propria: itinerario di una riforma*, in *La Lex Propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, LEV, 2010, p. 70; N. SCHÖCH, *Presentazione della Lex propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, «Annuario Argentino de derecho canónico» 15 (2008), p. 218.

decisione contro cui ci si oppone. In fondo, a monte dell'ammettere la possibilità della *restitutio in integrum* pure per i decreti v'è lo stesso principio basilare⁶¹ che la giurisprudenza, la prassi e parte della dottrina hanno assunto per riconoscerne la legittimità dell'operatività anche nella Segnatura, ancor prima che tale istituto venisse espressamente contemplato nella *Lex propria*. Ancora una volta, dunque, c'è da auspicare che il Supremo Foro Apostolico, tramite il suo lavoro, e per altro anche a tenore dell'art. 122 *Legis propriae*, possa portare pure *in re de qua agitur* ad un ulteriore sviluppo del sistema di giustizia amministrativa canonica, e, in detto senso, vale la pena rinnovare l'augurio, più volte altrove in precedenza espresso con convinzione, che questa giurisprudenza sia sempre più conoscibile tramite una sistematica ed accurata pubblicazione.⁶²

⁶¹ Per dirla con Errázuriz: «La *res iudicata* non è un assoluto: la tutela della giustizia può esigere delle eccezioni, a sua volta ben determinate» (C. J. ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, Milano, Giuffrè, 2017, vol. II, p. 567).

⁶² In questo senso si pongono le molteplici voci di chi invoca una ben più ampia diffusione di detta giurisprudenza che, altrimenti, appare ancora scarsamente incisiva: cf. Z. GROCHOLEWSKI, *La «Sectio Altera» della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alla procedura in essa seguita*, «Apollinaris» 54 (1981), p. 109; G. LOBINA, *La competenza del S. T. della Segnatura Apostolica*, cit., pp. 122 e 132; E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, cit., p. 519; F. S. AUMENTA, *La tutela dei diritti dei fedeli*, cit., pp. 126, 140; M. F. POMPEDDA, *L'amministrazione della giustizia nella Chiesa*, «Ius Ecclesiae» 13 (2001), p. 680; I. ZUANAZZI, *Praesis ut proxis*, cit., pp. 588-591; B. SERRA, *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, Napoli, Jovene, 2007, pp. 288-289; P. MONETA, *Gli strumenti del governo ecclesiastico: l'atto amministrativo*, in *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, a cura di J. I. Arrieta, Venezia, Marcianum Press, 2008, pp. 89-91; S. BERLINGÒ, *La competenza di legittimità e di merito della Segnatura Apostolica secondo la «Lex Propria»*, in *La Lex Propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, LEV, 2010, pp. 137-138. Baura vede nella non sistematica pubblicazione della giurisprudenza della Segnatura uno degli elementi di principale criticità del contenzioso amministrativo: E. BAURA, *Discrimine tra la via amministrativa e la via giurisdizionale*, cit., pp. 12-14. Per la tutela e la promozione di una giustizia sostanziale, la pubblicità delle decisioni giurisprudenziali si configura quale garanzia del corretto esercizio della funzione giurisdicente, nonché segno di trasparenza (cf. E. BAURA, *Analisi del sistema canonico di giustizia amministrativa*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 1-58, specialmente alla p. 19); altresì, si veda I. ZUANAZZI, *Praesis ut proxis*, cit., pp. 674-675, che ricorda come la non possibilità di studiare in modo organico dette sentenze, secondo Zuanazzi, lede, sotto il profilo della certezza del diritto, la facoltà degli interessati di difendersi contro un atto amministrativo illegittimo. Per un'analisi organica ed i rimandi bibliografici cf. pure G. PARISE, *A cinquant'anni dalla istituzione della Sectio altera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: i fondamenti del giudizio contenzioso amministrativo canonico*, «Angelicum» 94 (2017), pp. 781-798, e in IDEM, *Nulla est charitas sine iustitia. Saggi di diritto canonico in memoriam del Card. Velasio De Paolis*, CS, Chieti, Tabula Fati, 2018, pp. 23-43; IDEM, *Riflessioni su peculiarità e pastoraltà del giudizio contenzioso amministrativo canonico, a cinquant'anni dall'istituzione della cd. Sectio altera Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*, in *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, a cura di L. Sabbarese, Roma, Urbaniana University Press, 2020, vol. 3, pp. 299-318; IDEM, *Ecclesia speculum iustitiae*.

Un'ultima interessante osservazione va fatta sulla scorta del caso in esame. Il can. 1647 § 1 prevede, *ex ope legis* dunque, che la richiesta di *restitutio in integrum* comporti la sospensione dell'esecuzione della sentenza non ancora intrapresa. In questo si ricalca pedissequamente il precetto già disposto nel can. 1907 del previgente Codice. Ad ogni modo, proprio perché il sistema di giustizia canonico sia conforme alle finalità proprie e non divenga, invece, uno strumento "ostruzionistico", il § 2 dello stesso can. 1647 molto acutamente prescrive che, se si scorgono probabili indizi che facciano sospettare che la richiesta sia posta per ritardare l'esecuzione, il giudice può decidere (*iudex decrenere potest*: è quindi un'attività discrezionale ch'egli compie in seguito ad un'attenta valutazione prudenziale) di mandare egualmente in esecuzione la sentenza, assegnando però una idonea cauzione al Richiedente, sicché questi non abbia danni se, alla fine, la *restitutio in integrum* gli venisse, invece, concessa. Orbene, nella giurisprudenza posta alla nostra attenzione vediamo che la Segnatura Apostolica dispone che la sentenza – invece – abbia a proseguire nella sua efficacia ed esecuzione, anche dopo che fu presentata richiesta di *restitutio in integrum*, benchè, a norma del can. 701, la dimissione riconosciuta legittima comporti la decadenza immediata dei voti emessi, nonché la cessazione dei diritti e dei doveri derivanti dalla professione, ovvero un grave e profondo cambiamento nello *status* giuridico, oltre che esistenziale, del fedele interessato. Dinnanzi a ciò, sembrerebbe regola prudenziale il disporre l'immediata sospensione della sentenza e dell'esecuzione dei suoi effetti. Tuttavia, con il decreto dell'11 marzo 2004, si dispone che «*Huius Supremi Fori sententiam impugnatam, hoc pendente processu restitutionis in integrum, suam integram vim exercere*», e ciò – ci pare di poter sostenere – soprattutto perchè – oltre a mancare i presupposti di un qualsivoglia *fumus boni iuris* della *petitio* interposta (come più sopra detto), cosicché essa non solo appaia priva di fondamento e quindi di reale possibilità di accoglimento, ma che, anzi, addirittura si presenti come respingibile fin da subito – «*...ipsa Recurrens die 28 mensis iuniis 2002 domum religiosam reliquit*» (cf. Decreto dell'11 marzo 2004), sicché di fatto, per iniziativa della Ricorrente stessa, l'esecuzione della sentenza già era stata intrapresa, ed il can. 1647 § 1, come prima richiamato, prevede che la sospensione operi *executionem sententiae nondum inceptam*. Anche per questo non si dispone il deposito della cauzione di cui al § 2 del medesimo canone, ma, anzi, si postula che la stessa *Pars Recurrens* versi preventivamente una somma nelle casse del Supremo Tribu-

Considerazioni intorno al giudizio amministrativo canonico presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Chieti, Tabula Fati, 2016, specialmente al cap. III e, nello specifico, alle pp. 238-268 e IDEM, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri*, Roma, EDUSC, 2015, cap. IV, pp. 315-345.

nale, esattamente come quando si intraprende la via del ricorso contenzioso amministrativo canonico presso il Foro Apostolico.

5. CONCLUSIONE

Dobbiamo concludere rimarcando ancora una volta il grande valore e l'apporto che la pubblicazione della giurisprudenza della Segnatura Apostolica offre. Nel caso specifico, dopo che la maggior parte dei casi conosciuti inerenti la fattispecie in questione risalivano per lo più a molti decenni fa, si ha qui una sentenza, e i seguenti decreti, ascrivibili ad un periodo temporale relativamente recente. Inoltre, come sopra richiamato, vengono offerti interessanti elementi in ordine alla definizione del concetto di *altra causa grave ex can. 696 § 1*, non senza qualche riflessione critica a proposito di alcuni passaggi del dispositivo, per giungere a trattare anche dell'istituto della *restitutio in integrum* nel contenzioso amministrativo canonico, presso il Supremo Tribunale, ambito – questo – che la dottrina e la giurisprudenza ancora hanno scandagliato in modo relativo, considerando anche che la sua effettiva accoglienza esplicita è stata sancita solo con la promulgazione della *Lex propria*, nel 2008. Infine, è stata questa una propizia occasione per tornare a ribadire la bontà e la utilità della giustizia amministrativa nella Chiesa, sistema ancora troppo spesso visto con riserva o pericolosamente ed inadeguatamente frainteso, e tuttora necessitante di perfezionamento.